



EDITORIALE – 15 DICEMBRE 2021

L'Unione europea come “comunità di
valori” e la forza costituzionale del
valore dello “stato di diritto”

di Giovanni Pitruzzella

Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea



L'Unione europea come “comunità di valori” e la forza costituzionale del valore dello “stato di diritto”

di Giovanni Pitruzzella

Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea

L'ultima tappa nella costante evoluzione dell'Unione europea porta a configurarla come una “comunità di valori”, che sono soprattutto quelli consacrati dall'art. 2 TUE, tra i quali spicca quello dello “Stato di diritto”. Dall'Europa del mercato si è passati all'Europa dei diritti per poi giungere alla comunità di valori, in un processo in cui ogni fase conserva e arricchisce l'*acquis* della fase precedente. Questi valori definiscono l'identità costituzionale dell'Unione in un rapporto dinamico e interattivo con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e le loro rispettive identità costituzionali. Un rapporto che non vede il confronto tra entità statiche, quanto un processo di mutuo apprendimento che ha portato alla graduale convergenza di tradizioni costituzionali inizialmente distinte in tradizioni divenute comuni. Queste ultime alimentano l'identità costituzionale dell'Unione da cui sono a loro volta influenzate in un processo circolare.

Un processo che, come riconosce l'art. 4 TUE, non può portare alla scomparsa delle identità politico-costituzionali dei singoli Stati membri. “Uniti nella diversità” non è soltanto un motto ma è una parte costitutiva del DNA costituzionale europeo. Da qui la necessità di distinguere ciò che costituisce la “comunità di valori” e quindi deve essere necessariamente comune agli stati membri, definendo l'identità costituzionale sopranazionale, e ciò che invece va mantenuto distinto e garantito come espressione di un'ineliminabile diversità costituzionale. Questa dinamica ininterrotta specifica progressivamente ciò che è comune e identificante, dal punto di vista costituzionale, l'Unione e che come tale non è negoziabile nei rapporti tra gli Stati, separandolo da ciò che invece resta distinto e affidato alle singole esperienze costituzionali. Essa costituisce un aspetto saliente di quel *federalizing process* attraverso cui vanno lette, secondo una delle tante felici intuizioni di Beniamino Caravita, le vicende europee.

Alcuni fatti recenti attestano la rilevanza, non solo politica ma anche giuridico-costituzionale, di tali valori, tra i quali si consolida quello dello “Stato di diritto”, mentre se ne vanno rafforzando altri, pure basati sul testo dei trattati, come quello della solidarietà, tra cittadini europei e tra gli Stati membri, di cui *Next Generation EU* e la connessa emissione di un debito pubblico europeo costituiscono la più recente manifestazione. Rinviamo ad un altro momento, la trattazione del principio di solidarietà, come vero e



proprio principio federativo dell'Unione, vanno richiamate alcune recenti manifestazioni della forza giuridica dei valori riassunti nell'espressione "Stato di diritto".

Cominciamo dall'episodio più recente. Il 2 dicembre 2021 l'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona ha depositato le sue conclusioni con riguardo ai ricorsi dell'Ungheria e della Polonia (cause C-156/21 e C-157/21) contro il regime di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto, sostenendo che essi debbano essere respinti. Naturalmente le conclusioni dell'Avvocato generale, sia pure autorevoli, non vincolano la Corte di giustizia dell'Unione europea, che deciderà in piena autonomia i due affari. Esse, però, evidenziano come la questione del rispetto dei principi dello Stato di diritto sia sempre più rilevante nello scenario europeo e che l'Unione sempre più spesso si presenta come una "comunità di valori". Valori che sono prevalentemente quelli espressamente indicati dall'art. 2 del TUE, e cioè la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto, i diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Valori considerati comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Le conclusioni dell'Avvocato generale riguardano la validità del regolamento 2020/2092 che attua un meccanismo di protezione del bilancio dell'Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto da parte degli Stati membri connesse all'esecuzione del bilancio. Il regolamento introduce un meccanismo di "condizionalità" permanente non connesso ad alcun bilancio annuale né ad un QFP specifico. Esso si inserisce nel quadro degli strumenti adottati per assicurare il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri, in modo tale da contrastare le prassi contrarie al valore consacrato dall'art. 2 TUE, seguite da alcuni Stati membri che sono grandi percettori del bilancio dell'Unione.

Il regolamento affianca ad altri strumenti giuridici di cui l'Unione dispone per far fronte a violazioni dello Stato di diritto. Essi sono principalmente due. In primo luogo, il meccanismo di cui all'art. 7 TUE, che mira a constatare "che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'art.2" o "l'esistenza di una violazione grave e persistente" di questi valori, con le conseguenze connesse all'una o all'altra constatazione. Il funzionamento del meccanismo – come nota l'Avvocato generale – è "appesantito" dalla necessità di una decisione unanime del Consiglio europeo, nella seconda di tali ipotesi. In secondo luogo, vi sono i ricorsi per inadempimento proposti dalla commissione (art. 258 TFUE) o da altro Stato membro (art. 259 TFUE), i quali consentono di determinare se uno Stato membro sia inadempiente a uno degli obblighi su esso incombenti in forza dei Trattati. Va pure ricordato che nel 2014 la Commissione ha adottato un "nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto", finalizzato a "garantire una tutela efficace e coerente dello Stato di diritto in tutti gli stati membri, affrontando e resolvendo le situazioni di minaccia sistemica allo Stato di diritto".

Il nuovo quadro mirava a “contrastare le minacce future allo Stato di diritto negli Stati membri prima che si verificano le condizioni per attivare i meccanismi previsti dall’art. 7 del TUE. Si prefigge quindi di colmare un vuoto: non si pone in alternativa ai meccanismi dell’art. 7 del TUE, bensì li precede e li integra”. Nel 2019 la Commissione ha aggiornato la propria strategia e ha istituito il “Meccanismo europeo sullo Stato di diritto”. Esso è basato su un intenso dialogo con le autorità nazionali e i portatori di interessi, e permette di osservare tutti gli stati membri in modo obiettivo e imparziale. La Commissione redige una relazione annuale contenente una valutazione di ciascuno Stato membro.

Il quadro degli strumenti è stato completato con il regolamento citato il cui obiettivo, secondo le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2020, dovrebbe essere quello di proteggere il bilancio dell’Unione, compreso Next Generation EU, la sua sana gestione finanziaria e gli interessi finanziari dell’Unione. Peraltro, nel diritto dell’Unione esistono numerosi meccanismi di condizionalità finanziaria. L’esecuzione del bilancio dell’Unione è di competenza della Commissione (art. 317, primo comma TFUE). Quest’ultima, secondo il regolamento finanziario adottato in attuazione dell’art. 322 TFUE, può dare esecuzione al bilancio direttamente, indirettamente e in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Proprio nel contesto dell’esecuzione del bilancio, condivisa tra la Commissione e gli stati membri, sono stati adottati i meccanismi di condizionalità a tutela della sana gestione del bilancio, i quali peraltro riflettono un fenomeno più ampio di utilizzo della condizionalità nel diritto dell’Unione. I meccanismi di condizionalità sono diversi tra loro, ma hanno una logica comune: l’idoneità al pagamento a carico del bilancio dell’Unione è subordinata al rispetto di taluni requisiti orizzontali, distinti e supplementari rispetto a quelli previsti direttamente dal fondo europeo al quale è imputato il pagamento. La condizionalità finanziaria prevista dal regolamento 2020/2092 è vincolata, per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, al rispetto dello Stato di diritto “essenziale per la tutela degli altri valori fondamentali”. Come osserva l’Avvocato generale, “la condizionalità finanziaria implica un nesso tra solidarietà e responsabilità. L’Unione trasferisce risorse del suo bilancio agli Stati membri a condizione che siano spese in modo responsabile, il che implica che ciò sia fatto in accordo con i valori dell’Unione, come quello dello Stato di diritto. Solo se l’esecuzione del bilancio rispetta i valori dell’Unione vi sarà la sufficiente fiducia reciproca tra gli stati membri nel momento in cui all’Unione stessa vengono forniti i mezzi finanziari indispensabili per raggiungere i suoi obiettivi”. Naturalmente l’impiego della tecnica della condizionalità finanziaria nelle norme del diritto derivato deve rispettare i requisiti del diritto primario e rientrare nelle competenze attribuite all’Unione. Sul rispetto di tali norme si concentrano le obiezioni di Polonia e Ungheria, respinte dalle conclusioni dell’Avvocato generale. In particolare, tra le censure mosse, vi era l’inidoneità della base legale, identificata nell’art. 322, paragrafo 1, lettera a) che consente al legislatore dell’Unione di adottare regole finanziarie relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione.

In breve, l'Avvocato generale replica ai rilievi secondo cui il regolamento impugnato permetterebbe alla Commissione e al Consiglio di definire la nozione di Stato di diritto e le condotte che violano i requisiti imposti da questo valore dell'Unione. Il meccanismo approvato, secondo i ricorrenti, consentirebbe l'adozione di sanzioni che colpiscono strutture fondamentali di uno Stato membro, in relazione alle quali l'Unione non ha competenze. L'art. 322 TFUE non potrebbe fornire da base legale per l'adozione di un simile strumento, riguardando solamente l'esecuzione del bilancio.

Di contro, nelle conclusioni si osserva che "l'obiettivo del regolamento 2020/2092 è di garantire, mediante il meccanismo della condizionalità, la corretta esecuzione del bilancio dell'Unione, in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro e che mettano a repentaglio la sana gestione finanziaria dei fondi. Considerato nel suo insieme, l'obiettivo del regolamento 2020/2092 è quindi quello di tutelare il bilancio dell'Unione in presenza di specifiche situazioni che ne minacciano la corretta esecuzione e che rappresentano violazioni dello Stato di diritto. Esso non pretende quindi di tutelare quest'ultimo mediante un meccanismo sanzionatorio".

Peraltro, poco più di un mese prima delle conclusioni citate, il 27 ottobre, il vice-Presidente della Corte di giustizia ha adottato un'ordinanza con cui ha imposto alla Polonia il pagamento di una penalità pari a un milione di euro al giorno fino a quando non si conformerà alle obbligazioni scaturenti dall'ordinanza del 14 luglio 2021, adottata dall'allora vice-Presidente della Corte, con cui, nelle more che si chiudesse con una sentenza il caso C-204/21, erano adottate una serie di misure provvisorie che riguardavano alcune leggi della Polonia ritenute dalla Commissione pregiudizievoli ad un principio fondamentale dello Stato di diritto, quello dell'indipendenza dei giudici. Più precisamente, la Commissione, il 1 aprile 2021, ha presentato davanti alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica di Polonia, diretto a far dichiarare che essa, adottando e mantenendo in vigore alcune leggi, sarebbe venuta meno agli obblighi su di essa incombenti ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, secondo comma TUE, in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante l'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione, nonché dell'art. 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell'Unione.

Le leggi contestate sono: a) la legge recante modifica della legge sugli organi giurisdizionali ordinari e della legge sulla Corte suprema, la legge di modifica della legge sulla Corte suprema, la legge di modifica della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, che precludono a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell'Unione europea relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge; b) la legge di modifica della legge sulla Corte suprema che trasferisce alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema, la competenza esclusiva a decidere sulle censure e sulle questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un giudice;

c) la legge di modifica della legge sugli organi giurisdizionali che consente di considerare quale illecito disciplinare la verifica del rispetto dei requisiti dell'Unione europea relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge; d) la legge che ha trasferito alla sezione disciplinare della Corte suprema, la cui indipendenza non è garantita, la competenza a decidere in merito a cause aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di giudice ausiliario, nonché le cause vertenti sull'autorizzazione all'esercizio dell'azione penale nei confronti dei giudici e dei giudici ausiliari o l'autorizzazione al loro arresto, le cause in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale riguardanti i giudici, e infine le cause in materia di pensionamento di detti giudici.

Pendente il giudizio, la Commissione ha chiesto alla Corte di adottare delle misure provvisorie. Richiesta che veniva accolta dalla citata ordinanza del vice-Presidente del 14 luglio 2021, che ingiungeva alla Repubblica di Polonia di sospendere le disposizioni oggetto del ricorso per inadempimento e di comunicare alla Commissione, entro un mese, tutte le misure adottate per conformarsi pienamente a detta ordinanza. Ritenendo che la Repubblica di Polonia non si sarebbe conformata all'ordinanza, mantenendo in vigore le leggi contestate, il vice-Presidente della Corte di giustizia, con l'ordinanza del 27 ottobre 2021, ha imposto la menzionata penalità giornaliera fino al momento in cui la Repubblica di Polonia si conformerà agli obblighi derivanti dall'ordinanza del 14 luglio 2021.

Tutte le richiamate disposizioni delle recenti leggi polacche, secondo la Commissione, violano il principio dell'indipendenza dei giudici che è uno dei principi cardine dello Stato di diritto, ricavato dai menzionati art. 19 del TUE e art. 47 della Carta da un'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, e che è ritenuto essenziale ai fini del funzionamento del rinvio pregiudiziale, chiave di volta dell'ordinamento eurounitario, grazie al quale il giudice nazionale opera come vero e proprio giudice dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Questa giurisprudenza, com'è noto, inizia con il caso *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, deciso dalla Grande Sezione con la sentenza del 27 febbraio 2018. Si tratta di una sentenza "storica" che segna un'evoluzione dell'ordinamento eurounitario definendone un carattere essenziale e che può, a buon diritto, ricomprendersi nelle sentenze che determinano gli assi portanti dell'architettura costituzionale dell'Unione, al pari di decisioni celebri, come le sentenze nel caso *Costa Enel* e nel caso *Van Gend en Loos*. La Corte precisa, in questa sentenza, che l'Unione si fonda su alcuni valori che sono comuni agli Stati membri, tra cui vi è quello dello Stato di diritto. L'Unione è un'Unione di diritto in cui i singoli hanno il diritto di contestare davanti al giudice nazionale gli atti e le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. L'art. 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto sancito dall'art. 2 TUE, affida l'onere di garantire il controllo giurisdizionale nell'ordinamento dell'Unione non solo alla Corte di giustizia ma anche agli organi giurisdizionali nazionali. Infatti, detta disposizione



statuisce che “gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri e che è stato sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che è stato sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Quanto premesso, secondo la Corte, ha importanti conseguenze sui caratteri degli organi giurisdizionali: ogni Stato membro deve garantire che gli organi rientranti nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. Per garantire detta tutela, “preservare l’indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato dall’art. 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice ‘indipendente’ tra i requisiti connessi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo”.

Con la successiva sentenza della grande sezione del 25 luglio 2018 nella causa *L.M.*, in materia di mandato d’arresto europeo, in modo ancora più chiaro, la Corte ha affermato che; “si deve sottolineare che il requisito dell’indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli stati membri enunciati all’art. 2, segnatamente del valore dello Stato di diritto”.

I menzionati principi hanno trovato svolgimento in una copiosa giurisprudenza successiva, in larga misura concernenti alcune leggi della Repubblica di Polonia. La sentenza del 24 giugno 2019 (causa c-619/18) ha deciso il ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro la Repubblica di Polonia in relazione ad una legge sul pensionamento anticipato dei giudici polacchi della Corte suprema. La Corte di giustizia ha ribadito che la garanzia dell’indipendenza degli organi giurisdizionali costituisce il contenuto di una specifica obbligazione degli Stati membri, sviluppando una linea di ragionamento assai articolata. La prima premessa è che ciascuno Stato europeo può chiedere di diventare membro dell’Unione e che quest’ultima raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni di cui all’art. 2 TUE, impegnandosi a promuoverli. Il diritto dell’Unione poggia, quindi, sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con gli altri stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, detti valori. Tra questi valori vi è quello dello Stato di diritto, con tutte le sue applicazioni pratiche. La seconda premessa è che per garantire le caratteristiche specifiche e l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione.

In particolare, la “chiave di volta” di questo sistema giurisdizionale è costituito dal procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE, che instaura un dialogo tra il giudice nazionale e la Corte di giustizia, e, in questo modo, mira ad assicurare detta coerenza e unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto. La terza premessa è che l’Unione è una “Unione di diritto”, in cui i singoli hanno il diritto di contestare in sede giurisdizionale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione.

In tale contesto, si inserisce l’art. 19 TUE che, nel concretizzare il valore dello Stato di diritto, affida ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia il compito di garantire ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che essi traggono dall’ordinamento eurounitario. Per garantire che un organo possa assicurare un simile tutela è “di primaria importanza preservare l’indipendenza di detto organo, come confermato dall’art. 47, secondo comma della Carta”.

Successivamente, il 5 novembre 2019, la Corte di giustizia, Grande Sezione, decidendo il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica di Polonia (causa C 192/18), statuiva che la legge, conferendo al ministro della giustizia il potere di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento dei suddetti magistrati, abbassata dalla stessa legge, ha violato gli obblighi incombenti sulla Repubblica di Polonia in forza dell’art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Ad essa è seguita la sentenza del 19 novembre 2019, nel caso *A.K.*, con cui la Grande Sezione della Corte di giustizia, su rinvio pregiudiziale da parte della Corte suprema polacca (camera del lavoro e della assicurazione sociale), ha ritenuto, inter alia, che il diritto dell’UE impedisce che l’applicazione del diritto eurounitario cada nella giurisdizione esclusiva di una Corte che non sia un tribunale indipendente e imparziale. Decidendo, in applicazione di questa sentenza, la Corte suprema, Camera del lavoro e della assicurazione sociale, con due successive sentenze (del 5 dicembre 2019 e del 15 gennaio 2020), ha ritenuto che la Camera disciplinare della Corte suprema, avuto riguardo alle circostanze in cui è stata formata, all’estensione dei suoi poteri, alla sua composizione e al coinvolgimento del Consiglio nazionale del potere giudiziario, non può essere considerata come una Corte o un tribunale nell’accezione richiesta dal diritto dell’UE.

Richiamandosi agli stessi principi, la Corte di giustizia, Grande Sezione, con la sentenza del 2 marzo 2021, nella causa *A.B.*, ha affrontato la questione della compatibilità con il diritto eurounionale delle disposizioni di una legge polacca che privava una giurisdizione nazionale della sua competenza a statuire in prima e ultima istanza sui ricorsi introdotti da parte dei candidati a dei posti di giudice presso la Corte suprema contro le decisioni del Consiglio nazionale della magistratura di non presentare la loro

candidatura a tali posti ma di presentare quella di altri candidati al Presidente della Repubblica in vista della nomina a detti posti, e che prevedeva il non luogo a provvedere su detti ricorsi, anche se ancora pendenti, escludendo che il loro esame continuasse o che potessero essere reintrodotti e che, inoltre, così facendo privavano la suddetta giurisdizione nazionale di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Con la sentenza menzionata, la Corte ha statuito che l'art. 267 TFUE, sul rinvio pregiudiziale, e l'art. 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che si oppongono a tali modifiche legislative, mentre spetta al giudice del rinvio apprezzare, sulla base di tutti gli elementi pertinenti, che le suddette modificazioni abbiano come effetto d'impedire alla Corte di pronunciarsi su delle questioni pregiudiziali tali quelle che sono state poste dalla suddetta giurisdizione. Inoltre, continua la Corte, l'art. 19, paragrafo 1, secondo capoverso, deve essere interpretato nel senso che si oppone a queste modificazioni, idonee a generare, nei soggetti che intendono ricorrere, dei dubbi legittimi quanto all'impermeabilità dei giudici nominati dal Presidente della Repubblica sulla base delle decisioni del Consiglio nazionale della magistratura, ad influenze dirette o indirette da parte del potere legislativo e di quello esecutivo, e quanto alla loro neutralità in rapporto agli interessi in conflitto, e quindi esse possono produrre la perdita di fiducia nella giustizia che è invece necessaria in uno Stato democratico e in uno Stato di diritto.

In queste circostanze, il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alla giurisdizione di rinvio di non applicare le modifiche legislative incompatibili e di continuare a esercitare la competenza a conoscere delle liti portate davanti alla stessa sulla base della disciplina legislativa anteriore alle dette modifiche.

La giurisprudenza sull'indipendenza dei giudici, peraltro, non si limita alla Polonia, ma è una lente fondamentale attraverso cui sono vagliate le leggi degli Stati membri che riguardano l'organizzazione del potere giudiziario (ferma restando, ovviamente, la loro competenza esclusiva). In un recente caso maltese (caso *Repubblika*), la Corte di giustizia, con la sentenza della Grande Sezione del 20 aprile 2021, che si inserisce nel solco della giurisprudenza richiamata ribadendone le linee di fondo, ha introdotto il principio dell'obbligo degli Stati membri di "non regressione" nella tutela del *rule of law*. La Corte osserva che gli Stati membri hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni consacrati nell'art. 2 del TUE sui quali si fonda l'Unione e sui quali riposa, inoltre, la fiducia reciproca tra i Paesi dell'Unione. Ne consegue che il rispetto da parte di uno Stato membro dei suddetti valori "costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati a tale Stato membro", il quale, pertanto, non può modificare la propria normativa in modo da determinare una regressione dello Stato di diritto e, in particolare, della garanzia di indipendenza dei giudici, che ne costituisce uno degli elementi più



qualificanti. Nella sentenza si individua chiaramente il “punto di non regressione” costituito dall’assetto ordinamentale vigente al momento dell’adesione di Malta all’Unione nel 2004.

Di fronte agli sviluppi precedenti potrebbe dirsi che in Europa lo Stato di diritto è sotto attacco, ma potrebbe pure osservarsi che l’Europa, secondo la celebre affermazione di Jean Monnet, è forgiata dalle crisi. Le tensioni che in certi Paesi riguardano la *rule of law* possono essere il punto di partenza per consolidare il valore dello Stato di diritto, qualificandolo come uno dei tratti caratterizzanti l’identità costituzionale dell’Unione europea.